Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 12 AGOSTO 1961:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di medico assistente tisiologo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, per aiuti specialisti, a: ventiquattro posti di aiuto di laboratorio; sei posti di aiuto radiologo; quattro posti di aiuto anestesista, un posto di aiuto dietista presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, a: sei posti di assistente ortopedico; dieci posti di assistente pediatra; dieci posti di assistente chirurgo, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(4876 a 4879)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1961, n. 729.
Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facoltà dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.

Art. 2.

La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati.

Gli enti pubblici o privati che richiedano la concessione di cui al precedente comma dovranno presentare all'A.N.A.S., insieme alla domanda di concessione, un progetto di massima per la costruzione dell'autostrada richiesta ed un documentato piano finanziario.

La concessione è accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S.; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.

Agli Enti ai quali verrà accordata la concessione ai sensi del presente articolo potrà essere concesso dallo Stato, sulla base del piano finanziario presentato, un contributo annuale, per 30 anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere.

Quando la concessione riguardi arterie autostradali di diretto collegamento con la rete stradale ed autostradale europea, il contributo dello Stato potrà essere anche superiore al 4 per cento fino al limite massimo del 4,50 per cento.

Per la corresponsione del contributo di cui ai commi precedenti sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

esercizio	1961-62	milioni	1.400
»	1962-63	»	3.200
»	1963-64	»	3.600
»	1964-65	»	1.700
»	1965-66	»	1.800
»	1966-67	»	1.000
»	1967-68	»	300
»	1968-69	»	300
»	1969-70	»	300

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno inscritti nello

stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a decorrere dall'esercizio 1961-62 come appresso:

esercizio 1961-62	. . . . . .	milioni	1.400
» 1962-63	. . . . . .	»	4.600
» 1963-64	. . . . . .	»	8.200
» 1964-65	. . . . . .	»	9.900
» 1965-66	. . . . . .	»	11.700
» 1966-67	. . . . . .	»	12.700
» 1967-68	. . . . . .	»	13.000
» 1968-69	. . . . . .	»	13.300
dal 1969-70 al 1990-91	. . . . . .	»	13.600
esercizio 1991-92	. . . . . .	»	12.200
» 1992-93	. . . . . .	»	9.000
» 1993-94	. . . . . .	»	5.400
» 1994-95	. . . . . .	»	3.700
» 1995-96	. . . . . .	»	1.900
» 1996-97	. . . . . .	»	900
» 1997-98	. . . . . .	»	600
» 1998-99	. . . . . .	»	300

Art. 3.

Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, con le Casse di risparmio ed i loro Istituti finanziari, con le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti o gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile il concessionario è autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. La emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni anzidette.

Qualora l'Ente concessionario sia un consorzio o una società per azioni di cui facciano parte Regioni, Provincie o Comuni, le Regioni, le Provincie e i Comuni stessi potranno garantire l'ammortamento delle obbligazioni emesse dal consorzio o dalla società. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino alla misura massima del 50 per cento del costo complessivo delle opere.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, la durata delle concessioni delle autostrade a pedaggio non può superare gli anni trenta dall'apertura di ciascuna autostrada costruita o raddoppiata.

Art. 5.

Per le concessioni di autostrade che verranno accordate in base alla presente legge (ad esclusione di quelle indicate nel successivo articolo 16) ed alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, saranno riconosciute in aggiunta alle spese previste dai piani finanziari allegati alle convenzioni relative a ciascuna concessione, soltanto quelle derivanti da cause straordinarie ed imprevedibili qualora la loro entità superi il cinque per cento della spesa complessiva di progetto, limitatamente alla quota eccedente tale percentuale.

In relazione al riconoscimento di tali maggiori spese, il contributo dello Stato sarà proporzionalmente aumentato, riservata al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., la facoltà di concedere in sostituzione del maggiore contributo, una proroga della concessione per il periodo di tempo strettamente necessario per l'ammortamento del maggiore onere ammesso come sopra.

La proroga di cui al precedente comma potrà essere riconosciuta anche per le concessioni di autostrade accordate in base alle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (esclusa l'autostrada Milano-Napoli) e 13 agosto 1959, n. 904, allo scopo di rendere possibile l'ammortamento delle maggiori spese dovute a cause straordinarie ed imprevedibili, nonchè ad opere prescritte, autorizzate ed approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, dall'azienda concedente in aggiunta al progetto iniziale.

E' tuttavia in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sostituire la concessione di detta proroga, o ridurne congruamente la durata, mediante proporzionale abbuono totale o parziale delle somme spettanti allo Stato per effetto delle devoluzioni, previste dalle singole convenzioni, sul gettito lordo dei diritti di pedaggio, in applicazione delle citate leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904.

In tutti i casi in cui venga consentita la proroga del periodo di concessione, la durata massima dei mutui contratti o da contrarre con gli Enti ed istituti indicati dal precedente articolo 3 si intende prolungabile fino alla scadenza della proroga stessa, ferme le deroghe alle norme vigenti previste dal citato articolo 3.

Art. 6.

Per le autostrade a pedaggio il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., fissa con proprio decreto le tariffe di pedaggio su base unificata commisurandole all'economia dei trasporti, anche in rapporto alle situazioni ambientali.

Art. 7.

A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione, il gettito complessivo dei diritti di pedaggio al netto delle spese di esercizio per la parte eccedente il 5 per cento di quello complessivo previsto nel piano finanziario delle convenzioni, sarà devoluto allo Stato.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti occorrenti per la attuazione della presente legge ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti relativi alle costruzioni ed all'esercizio delle autostrade previste dalla stessa legge; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle strade di cui sopra; i

contratti di finanziamento, di consolidamento, di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici per il servizio dei mutui; l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi, nonchè gli atti di cessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 18 e 19 della presente legge, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali.

Le stesse agevolazioni si applicano ai contratti occorrenti per la sistemazione dei rapporti previsti dal successivo articolo 18 nonchè agli atti occorrenti per i trasferimenti dall'A.N.A.S. alle concessionarie.

Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

Sono altresì esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per la illuminazione e la segnalazione delle strade predette; i contributi dello Stato di cui agli articoli 2, 18 e 19; le somme introitate dalle concessionarie per il diritto di pedaggio, nonchè ogni altro provento derivante dall'esercizio delle autostrade predette.

Sono esenti dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle autostrade di cui alla presente legge.

L'energia elettrica occorrente per la illuminazione e la segnalazione delle autostrade di cui sopra è esente dall'imposta di consumo.

L'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese concessionarie, è stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni centomila lire qualunque sia la loro scadenza.

In luogo delle imposte, tasse e tributi di cui ai commi precedenti le società concessionarie corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni mille lire dei costi delle costruzioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare.

Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.

Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada.

Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano agli impianti di telecomunicazioni.

Per quanto riguarda le modalità per la esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazione in conseguenza della costruzione e dell'ampliamento di autostrade e per i relativi oneri si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e per le poste e le telecomunicazioni.

Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale.

Art. 10.

Nello spazio delimitato da una linea parallela alla linea mediana delle strade di raccordo con l'autostrada per la profondità di metri 300 da ogni lato e per una lunghezza di un chilometro dal punto di inserzione della strada sull'autostrada, e comunque entro il raggio di 500 metri dal centro dell'autostrada nel punto in cui è permesso l'accesso alla stessa, chiunque, salvo il concessionario per i servizi delle autostrade, compia costruzioni non esclusivamente rurali, o in altro modo occupi una qualsiasi di tali aree, deve munirsi di speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S. L'autorizzazione è necessaria anche per destinare l'area a diversa utilizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a tassa *una tantum* pagabile in 10 rate annuali. La misura è fissata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio, distintamente per ogni autostrada o per singole zone, entro sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo dell'autostrada, entro il limite massimo di lire 200 annue per metro quadrato per l'utilizzazione come casa ad uso di abitazione e di lire 2.000 annue per metro quadrato per le occupazioni destinate ad attività commerciali o industriali.

Nelle costruzioni a più piani, i piani si considerano distintamente e per quelli superiori al piano terra la tassa è applicata in misura ridotta del 50 per cento.

La tassa preveduta dal presente articolo deve essere pagata anche da chi nei modi previsti dal primo comma occupi aree lungo il corso dell'autostrada con accesso diretto alla stessa.

Il pagamento della tassa è effettuato con le norme contenute negli articoli 168 e 183, lettera *B*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le autostrade per le quali siano state già accordate le concessioni, il termine di 6 mesi preveduto dal secondo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le costruzioni ed occupazioni già esistenti al 1° gennaio 1961 è istituito un contributo di miglioria pagabile in 10 rate annuali. La misura è fissata con le modalità ed i criteri di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo ed il pagamento del contributo è effettuato con le norme contenute negli articoli 168 e 183, lettera *B*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 11.

L'approvazione dei progetti esecutivi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge, comprese quelle per la costruzione delle strade di allacciamento e di quelle laterali necessarie per assicurare il servizio delle proprietà contermini e quelle per la

conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

Il termine, previsto dall'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, può essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati.

Art. 12.

Sono vietate le concessioni a terzi per estrazioni di materiali dai tratti degli alvei delle acque pubbliche attraversati od occupati dalle opere autostradali.

I tratti soggetti a tale divieto saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, con il quale saranno altresì revocate le concessioni già assentite e sarà determinato l'eventuale indennizzo spettante ai concessionari.

Le caratteristiche e le modalità di costruzione delle opere autostradali che devono attraversare strade e corsi d'acqua saranno indicate nei progetti esecutivi approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Gli enti proprietari e le Amministrazioni interessate potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere.

Art. 13.

Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'A.N.A.S. provvederà alla costruzione e sistemazione dei necessari raccordi con autostrade senza pedaggio.

Per tali opere complementari è autorizzata la spese complessiva di lire 100 miliardi in 11 anni, inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per gli esercizi dal 1961-1962 al 1971-72 nella misura di 5 miliardi per il primo e l'ultimo esercizio e di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi intermedi.

L'Azienda è autorizzata ad assumere impegni per somme non superiori al triplo di quelle stanziate nel bilancio dell'esercizio durante il quale gli impegni stessi vengono assunti.

I fondi che per effetto della entrata in vigore della presente legge si renderanno disponibili sulle somme stanziate dalle leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904, sono utilizzati per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione, riservando alle regioni meridionali, in aggiunta al 40 per cento di cui all'articolo 1, le somme che in base a tali leggi erano destinate alle autostrade del Mezzogiorno.

Art. 14.

Per lo studio e per la progettazione di massima di autostrade, strade di grande comunicazione e raccordi è stanziato sul bilancio dell'A.N.A.S. per gli esercizi 1961-62 e 1962-63, la somma di lire 250 milioni per ciascuno dei suddetti esercizi.

Art. 15.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre mutui fino all'importo massimo di lire 180 miliardi per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

L'ammontare dei mutui che l'Azienda potrà annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente è ripartito negli esercizi 1961-62 e successivi nelle seguenti misure:

1961-62	L. 10 miliardi
1962-63	» 20 »
1963-64	» 40 »
1964-65	» 40 »
1965-66	» 35 »
1966-67	» 35 »

Il servizio dei mutui è assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a decorrere dall'esercizio 1961-62, e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione, e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti ed Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso è stato contratto.

Art. 16.

La costruzione e l'esercizio delle autostrade: Milano-Napoli, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463; Firenze-Mare, in deroga alla legge 17 aprile 1948, n. 547, nonchè delle autostrade: Milano-Brescia; Milano-Laghi; Como-Chiasso; Serravalle-Genova; Genova-Savona; Genova-Sestri Levante; Padova-Bologna; Bologna-Canosa; Roma-Civitavecchia; Napoli-Bari sono concessi a una società per azioni al cui capitale sociale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipi direttamente o indirettamente almeno con il 51 per cento.

Nell'atto costitutivo e nello statuto della predetta società non potranno essere previste le deroghe alle maggioranze assembleari contemplate negli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.

La concessione è accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro e per le partecipazioni statali, e con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche della convenzione.

Il programma di costruzioni sarà realizzato in dieci anni a partire dal 1961 e le fasi di attuazione del programma stesso saranno stabilite nella convenzione.

Art. 17.

Ai fini dell'esercizio previsto dal primo comma dell'articolo 16, la consegna alla società concessionaria delle autostrade Milano-Laghi; Milano-Brescia; Serravalle-Genova e Genova-Savona, attualmente gestite dall'A.N.A.S., prenderà data dal decreto di concessione.

L'A.N.A.S. provvederà a propria cura e spese a condurre a termine tutti i lavori di costruzione o di raddoppio di dette autostrade che risulteranno già appaltati alla data della consegna stessa.

Art. 18.

Per intervenuto consenso del concessionario le convenzioni del 14 aprile 1956, approvate con decreto interministeriale di pari data n. 3072 per l'autostrada Milano-Napoli, e del 29 aprile 1959 approvata con decreto del Capo dello Stato in data 2 maggio 1959 per l'autostrada Firenze-Mare, saranno risolte a far data dall'emanazione del decreto che assentirà la concessione per la costruzione e l'esercizio delle due autostrade anzidette.

La convenzione con la società concessionaria di cui all'articolo 16 prevederà il subentro in tutti i diritti e gli obblighi assunti dalle precedenti società concessionarie.

I contributi, previsti dalla legge 21 aprile 1955, n. 463, e impegnati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che non risulteranno ancora corrisposti alla Società concessioni e costruzioni autostrade alla data sopraindicata, saranno erogati direttamente alla nuova Società concessionaria.

Art. 19.

Alla Società concessionaria delle autostrade di cui all'articolo 16 spetta un contributo trentennale a carico dello Stato non superiore al 4 per cento del costo effettivo delle opere.

Detta percentuale sarà stabilita, in via provvisoria, sulla base del costo presunto delle opere e della previsione di introiti al netto delle spese di esercizio che forfettariamente saranno determinate in convenzione.

La determinazione definitiva del contributo sarà effettuata a norma dell'articolo 21.

Il contributo determinato dal primo comma del presente articolo è liquidato sulla base degli stati di avanzamento delle opere.

Ove l'importo dello stato di avanzamento presentato sia superiore alla somma di cinque miliardi di lire, l'Amministrazione, in costanza dei dovuti accertamenti, può concedere acconti fino ad un importo massimo dell'80 per cento del contributo sull'importo risultante dallo stato d'avanzamento medesimo.

Art. 20.

Per la corresponsione del contributo previsto dall'articolo 19 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

esercizio	1961-62	milioni	2.300
»	1962-63	»	2.300
»	1963-64	»	2.300
»	1964-65	»	1.600
»	1965-66	»	1.500
»	1966-67	»	1.500
»	1967-68	»	1.000
»	1968-69	»	1.000
»	1969-70	»	1.000
»	1970-71	»	1.300

Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo saranno inscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade come appresso:

esercizio	1961-62	milioni	2.300
»	1962-63	»	4.600
»	1963-64	»	6.900
»	1964-65	»	8.500
esercizio	1965-66	milioni	10.000
»	1966-67	»	11.500
»	1967-68	»	12.500
»	1968-69	»	13.500
»	1969-70	»	14.500
dal 1970-71 al	1990-91	»	15.800
esercizio	1991-92	»	13.500
»	1992-93	»	11.200
»	1993-94	»	8.900
»	1994-95	»	7.300
»	1995-96	»	5.800
»	1996-97	»	4.300
»	1997-98	»	3.300
»	1998-99	»	2.300
»	1999-2000	»	1.300

Art. 21.

L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sarà definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1964, 1966, 1968, 1970, e successivamente per le autostrade che alla detta scadenza non fossero ancora entrate in servizio.

Le rettifiche da apportarsi al costo presunto di cui al precedente articolo 19 ai fini della determinazione del costo effettivo, ferme restando le norme del capitolato generale dello Stato, dovranno essere determinate esclusivamente in relazione a:

1) variazioni accertate all'atto dell'approvazione dei progetti esecutivi dei singoli tronchi da parte dell'A.N.A.S. e tali da non modificare gli elementi essenziali dei progetti di massima;

2) variazioni normali ai progetti esecutivi resesi necessarie in corso di opera e regolarmente approvate dall'A.N.A.S..

Le variazioni di cui al comma precedente dovranno essere approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.

Dal primo accertamento sarà dedotto l'ammontare di lire 64,8 miliardi già stanziato per l'autostrada Milano-Napoli.

Le variazioni di contributo conseguenti alla determinazione definitiva daranno luogo a rimborsi e pagamenti tra il concessionario e lo Stato secondo le modalità della convenzione.

Art. 22.

Per le autostrade di cui all'articolo 16, a decorrere dal 1° gennaio 1972 e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione per le autostrade aperte al traffico da almeno tre anni, sarà devoluto allo Stato il gettito complessivo dei diritti di pedaggio di dette autostrade al netto delle spese di esercizio da fissarsi in misura forfettaria in sede di convenzione per la parte che eccede di oltre il 5 per cento la somma dei gettiti presi a base per la determinazione del contributo in relazione alle singole autostrade.

Art. 23.

Alle concessioni di autostrade che saranno accordate, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in

applicazione della legge 7 febbraio 1961, n. 59, si applicano le norme degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della presente legge.

Art. 24.

La costruzione e l'esercizio delle autostrade già concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, potranno essere disciplinati a norma della presente legge, qualora, alla data di entrata in vigore di essa, non siano stati ancora iniziati i lavori di costruzione.

Art. 25.

Dal 1° gennaio 1963 è applicata un addizionale del 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade. Tale addizionale è devoluta integralmente allo Stato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per il pagamento della suddetta addizionale.

Art. 26.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con il gettito derivante dall'applicazione delle norme previste dai precedenti articoli 7, 10, 22 e 25, da una quota dei proventi delle nuove disposizioni sul trattamento tributario degli appalti agli effetti dell'imposta di registro, nonchè da una quota dei proventi derivanti dalle nuove disposizioni concernenti l'adeguamento di voci della tariffa del bollo.

Art. 27.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 28.

Il grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, integrato dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, e dagli ulteriori tronchi, in esso non previsti ed indicati dal precedente articolo 16, costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 29.

Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI —
SCELBA — GONELLA —
PELLA — TRABUCCHI —
TAVIANI — BO — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1961, n. 730.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppina Saragat » con sede in Roma.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Giuseppina Saragat », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 99. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto i propri decreti 4 febbraio 1958 e 1° luglio 1959, concernenti rispettivamente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e la sostituzione del consigliere rappresentante il Ministero della marina mercantile;

Vista la nota 183 Gab del 13 aprile 1961, e successivo fonogramma del 3 maggio 1961, con il quale il Ministero della marina mercantile designa il direttore generale dott. Francesco Vaudano quale suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del direttore generale dott. Fernando Ghiglia;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Francesco Vaudano, direttore generale del lavoro marittimo e portuale è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del dott. Fernando Ghiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1961
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 12. — BARONE

(5144)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1961.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1925, con il quale il sig. Comi Luigi venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda in data 20 aprile 1961, con la quale il sig. Comi Luigi dichiara di dover rinunciare, per motivi di salute, alla carica di agente di cambio a decorrere dal 3 maggio 1961;

Visti i pareri favorevoli, per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'Ispettore generale del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e della Deputazione della Borsa medesima;

Su proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 3 maggio 1961 sono accettate le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal signor Comi Luigi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1961
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 72. — CARUSO

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1961.

Subingresso dell'Azienda siciliana trasporti alla Società ferrovie secondarie della Sicilia nella concessione della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'atto 4 gennaio 1912, approvato con il regio decreto 15 febbraio 1912, n. 697, con il quale venne accordata alla Società ferrovie secondarie della Sicilia la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Siracusa Ragusa-Vizzini;

Visto l'atto aggiuntivo 2 settembre 1920, approvato con regio decreto 19 settembre 1920, n. 1486, la convenzione suppletiva 16 dicembre 1922, e quella aggiuntiva 16 giugno 1923, entrambi approvate con regio decreto 9 luglio 1923, n. 1743, con cui vennero approvate modifiche alla misura della sovvenzione chilometrica accordata con il sopra richiamato atto 4 gennaio 1912;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1956, n. 5125, con il quale è stato approvato il piano di trasformazione in autoservizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1957, n. 23 (A/6091), con il quale si è provveduto alla rivalutazione della sovvenzione di esercizio, in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia sopra indicata;

Vista la domanda 5 agosto 1960, con la quale la Società per le ferrovie secondarie della Sicilia ha chiesto di essere autorizzata a cedere all'Azienda siciliana trasporti la concessione della ferrovia Siracusa Ragusa-Vizzini ora trasformata in servizio automobilistico;

Visto l'atto di cessione stipulato il 28 settembre 1960, tra la Società per le ferrovie secondarie della Sicilia e l'Azienda siciliana trasporti, a rogito notaio avv. Carlo Capo, repertorio n. 110.173;

Vista la nota 18 febbraio 1961, n. 30304, del Ministero del tesoro;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda siciliana trasporti è riconosciuta subingredita alla Società per le ferrovie secondarie della Sicilia nella concessione della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, ora sostituita con corse automobilistiche, ferme restando tutte le condizioni fissate nell'originario atto di concessione e nei successivi atti aggiuntivi e suppletivi. Sono esclusi, dalla cessione gli immobili, gli impianti fissi ed in genere tutto quanto costituisce il compendio ferroviario e sue dipendenze.

Art. 2.

Al personale di ruolo che, per effetto della cessione, s'intende tutto passato alle dipendenze della Azienda cessionaria dovrà essere assicurata la conservazione dei diritti e delle posizioni acquisite, a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

L'Azienda cessionaria dovrà pure assumere e mantenere in servizio i quattordici agenti non di ruolo attualmente alle dipendenze della Società cedente.

Art. 3.

Per gli immobili e gli impianti fissi della ferrovia, che per effetto dell'atto 28 settembre 1960, indicato nelle premesse, sono esclusi dalla cessione, resta fermo il disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 1956, n. 5125. Quegli impianti, quindi, necessari per il disimpegno del servizio automobilistico sostitutivo, e che il Ministero dei trasporti si riserva di determinare, restano vincolati alla loro destinazione fino a che la Azienda cessionaria, cui viene fatto obbligo di provvedere, non avrà realizzato con l'approvazione di questo Ministero nuovi impianti destinati, in sostituzione di quelli già facenti parte della ferrovia all'esercizio del servizio automobilistico sostitutivo.

Roma, addì 4 aprile 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1961
Registro n. 83 *bil. Trasp. I.G.M.C.T.C., foglio n.* 51. — PANDOLFO

(5089)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1961.
Integrazione della composizione della Deputazione della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1961, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1961;

Vista la nota n. 57035 dell'8 giugno 1961, con la quale la Banca d'Italia, nel dare notizia del decesso del comm. Francesco Starace, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Napoli per la stanza di compensazione, ne propone la sostituzione con il comm. Raffaele Giura, membro del Consiglio di reggenza della sede di Napoli della Banca stessa;

Vista la nota n. 18913 del 24 luglio 1961, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli ha reso noto che con deliberazione della Giunta camerale in data 21 luglio 1961 è stata proposta la sostituzione del sig. Giuseppe Grammatico, ex agente di cambio e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Napoli, deceduto il 24 marzo c. a., con il sig. Ignazio Frezza, agente di cambio;

Ritenuto che occorre integrare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Napoli per l'anno 1961, sono chiamati il comm. Raffaele Giura, quale membro effettivo in rappresentanza della stanza di compensazione, in sostituzione del defunto comm. Francesco Starace; il sig. Ignazio Frezza, quale membro supplente in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in sostituzione del defunto sig. Giuseppe Grammatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5153)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 agosto 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Marigliano (Napoli).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1961 è stato sciolto il Consiglio comunale di Marigliano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Raffaele Abate, consigliere di 1ª classe presso la prefettura di Napoli.

Alla scadenza del periodo di tre mesi prevista dall'art 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Marigliano è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti il commissario straordinario ha in corso l'adozione di provvedimenti amministrativi di notevole rilievo, tra i quali:

1. Il risanamento economico-finanziario dell'Ente fortemente deficitario consistente in:

a) revisione generale, mediante nuovi accertamenti per l'anno 1961, della imposta di famiglia;

b) contrattazione di un mutuo di L. 24.500.000 col Banco di Napoli per ripiano disavanzo di amministrazione esercizio 1959 e precedenti;

c) contrattazione di un mutuo di L. 8.300.000 con gli Istituti di previdenza per estinzione debiti per contributi previdenziali;

d) contrattazione di un mutuo di complessive lire 32.111.000 con gli Istituti di previdenza di cui L. 8.271.000 per ripiano disavanzo di amministrazione applicato al bilancio 1961 e L. 23.840.000 per estinzione debiti fuori bilancio iscritti all'art. 146 di detto bilancio di previsione;

e) contrattazione mutuo di L. 15.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per ripiano disavanzo economico del ripetuto bilancio 1961;

2. Provvedimenti relativi alla esecuzione di indifferibili opere pubbliche quali l'appalto dei lavori di costruzione degli edifici scolastici in quattro distinte frazioni del Comune e contrattazione dei relativi mutui per l'importo di oltre 100 milioni di lire con la Cassa depositi e prestiti;

3. Disciplina dei servizi comunali di espurgo dei pozzi neri e trasporti funebri;

4. Disciplina ex novo del servizio del pubblico spazzamento in relazione anche all'applicazione dei contratti collettivi *erga omnes*.

Sarebbe pertanto sommamente pregiudizievole per gli interessi della civica Azienda non portare a definizione sotto l'attuale gestione i provvedimenti in via di attuazione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Napoli, addì 5 agosto 1961

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Marigliano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Raffaele Abate, consigliere di 1ª classe presso questa Prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabiliti per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al Commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Marigliano, affidata al dott. Raffaele Abate con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1961, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 5 agosto 1961

Il prefetto: SPASIANO

(5154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 117, relativo alla costruzione di sbarramenti nella Repubblica dell'Alto Volta

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 45 del 3 luglio 1961, il bando di gara n. 117, relativo alla costruzione di 8 sbarramenti in terra, nella Repubblica dell'Alto-Volta, da consegnarsi a: Tiefora, Kotedougou, Tia, Samou, Sambaendi, Nyapse, Bidiga e Boudieri (Alto-Volta). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 283.400.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi per ciascuno degli sbarramenti.

Le offerte dovranno essere inviate a M.le Directeur du Génie Rural, B.P. 330, Ouagadougou (Haute-Volta), ovvero rimesse allo stesso, direttamente, dietro ricevuta e pervenirgli prima della data di apertura che viene fissata al 29 settembre 1961, ore 10 locali (ore 10 G.M.T.). Tale apertura avverrà presso il Ministere de l'Economie Nationale a Ouagadougou (Alto-Volta).

In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4957)

Bando di gara n. 118, relativo al prolungamento di un molo a Diego-Suarez (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 45 del 3 luglio 1961 il bando di gara n. 118, relativo al prolungamento del molo commerciale nel porto di Diego-Suarez (Madagascar), da consegnarsi a: Diego-Suarez (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 300.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 2 anni

Le offerte dovranno essere inviate a M.le Directeur General des Travaux Publics, Tananarive (Madagascar) e pervenirgli prima della data di apertura che avverrà il 2 novembre 1961 alle ore 15, ora locale (12 G.M.T.) a Tananarive (Madagascar).

In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4958)

Bando di gara n. 119, concernente lavori di fognature ad Usumbura (Territorio Rwanda-Burundi)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 45 del 3 luglio 1961, il bando di gara n. 119, relativo a lavori di fognatura nei quartieri africani di Usumbura (Ruanda-Urundi), suddivisi in 5 lotti. Ogni partecipante potrà fare offerte per uno, per più lotti o per il complesso dei lavori da eseguirsi. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. Rwanda-Burundi 12.300.000 per il complesso dei lavori. Termine previsto per l'esecuzione: 10 mesi, massimo, per il complesso dei lavori.

Le offerte o le dichiarazioni di voler partecipare all'appalto dovranno essere inviate a M.le Secrétaire Permanent du Conseil des Adjudications du Ruanda-Urundi, Usumbura, ovvero depositate presso lo stesso, entro le date qui appresso indicate:

a) al 1° agosto 1961, prima delle ore 11 (ora locale), per le imprese locali, cioè per le imprese del Ruanda-Urundi e della Repubblica del Congo (Léopoldville);

b) al 30 luglio 1961, entro le ore 12 al più tardi, per la presentazione, nei modi sopra esposti, delle dichiarazioni di partecipazione da parte di imprese extralocali originarie di uno degli Stati membri o dei paesi e territori d'oltremare, associati alla Comunità Economica Europea;

c) le offerte delle imprese di cui alla lettera *b*) dovranno pervenire non oltre il 1° settembre 1961 alle ore 11.

In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4959)

Bando di gara n. 120, concernente alla sistemazione idro-agricola nella Repubblica del Mali

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 46 dell'8 luglio 1961 il bando di gara n. 120, relativo alla sistemazione idro-agricola necessaria all'intensificazione ed all'espansione della risicoltura per decrescenza delle acque, nella Repubblica del Mali. Migliorie della via d'accesso alla città di Djenné. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 407.300.000, suddivisi come segue:

1° lotto: 120.000.000 franchi CFA;
2° lotto: 263.000.000 franchi CFA;
3° lotto: 24.300.000 franchi CFA.

Termine previsto per l'esecuzione: da proporsi dal concorrente. Sarebbe comunque opportuno che i lavori fossero eseguiti nel minor tempo possibile, sia un anno (una stagione asciutta) o due anni al massimo (due stagioni asciutte) secondo l'importanza dei lavori.

Le offerte dovranno essere inviate a M.le Ministre de l'Economie Rurale et du Plan de la République du Mali, Koulouba (Mali), prima della data fissata per la loro apertura, che avrà luogo il 15 settembre 1961 alle ore 9 (10 ora G.M.T.) nei saloni della Chambre de Commerce de Bamako (Mali). L'apertura dei plichi avverrà in presenza della Commission d'Adjudication et d'Appel d'Offres di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4960)

Bando di gara n. 121, concernente la fornitura di autocarri radiografici per la Repubblica del Senegal

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 46 dell'8 luglio 1961 il bando di gara n. 121, relativo alla fornitura di quattro autocarri radiografici, attrezzati per la radiofotografia mobile di prevenzione, da consegnarsi a Dakar (Senegal). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 30.000.000 (Fornitura resa a Dakar). Termine previsto per l'esecuzione: 10 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M.le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales, Direction de la Santé Publique, B. P 1535, Dakar (Senegal), al più tardi il 23 settembre 1961 entro le ore 17 locali. L'apertura delle offerte avrà luogo alle ore 8,30 locali del 25 settembre 1961 negli Uffici « Bureau de gestion du Ministre de la Santé Publique, Building administratif, 4ème étage, avenue Roume, Dakar (Senegal).

In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4962)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Dogliola (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5054)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Tarsia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5055)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Anghiari (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5056)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Sezze (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 117.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5057)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di Itri (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5058)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Terzigno (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5059)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5060)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Pisticci (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 59.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5061)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5062)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.003.030, per le copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5063)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5064)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Orta Nova (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 58,200,000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5065)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Fumone (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5066)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5067)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di San Marcellino (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5068)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5069)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di Carinaro (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5070)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Pastorano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Conca Casale (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5073)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 61, l'Amministrazione comunale di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Cormonese e Gradiscano, Gorizia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11240 in data 3 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: Agro Cormonese e Gradiscano, Gorizia, deliberato dal commissario governativo in data 11 aprile 1960.

(4985)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 agosto 1961 « Direttive di intervento previste dall'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961:

all'art. 8 *Produzioni pregiate* riga 8ª, in luogo di « . . . intervenuti . . . » leggasi: « . . . interventi . . . », e alla quart'ultima riga dello stesso articolo in luogo di « . . costituzione . . . » leggasi: « . . . sostituzione . . . ».

All'art. 13 *Cooperative* penultima riga: in luogo di « . . si applicano per le iniziative . . . » leggasi: « . . . si applicano *anche* per le iniziative . . . ».

(5202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	601,087
1 Franco svizzero	143,76
1 Corona danese	89,922
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	120,22
1 Fiorino olandese	172,402
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,37
1 Lira sterlina	1739,275
1 Marco germanico	155,482
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,68

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Ancona incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139/P.2.1.1. in data 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del concorso sopra citato;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Marchetti ing. Fernando è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a milleduecento posti di manovale in prova per il Compartimento di Ancona, in sostituzione dell'ispettore capo Sacripanti Mario trasferito in altra Sede.

Roma, addì 19 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(5087)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico a quarantadue posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1960, integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello Stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6040, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1960, registro n. 41, bilancio Trasporti, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra periti industriali capi tecnici, specializzazione meccanici-elettricisti, ramo elettricisti per le necessità del Servizio impianti elettrici;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1960, n. 2403, registrato alla Corte dei conti addì 2 gennaio 1961, registro n. 43, bilancio Trasporti, foglio n. 62, relativo all'elevamento a quarantadue unità dei posti messi a concorso e alla conseguente riapertura dei termini per la partecipazione al concorso stesso;

Viste le proprie deliberazioni n. 78/P.2.1.1. del 26 novembre 1960 e n. 120/P.2.1.1. del 22 febbraio 1961, con le quali venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Calì dott. Elio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese e inglese).

Roma, addì 12 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(5088)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di direttore negli Istituti di istruzione artistica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 208;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 696;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467 e 1468, che istituiscono tra l'altro gli Istituti d'arte di Ascoli Piceno, Reggio Calabria e Torino;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli integrati da un esame colloquio ai posti di:

a) direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Ascoli Piceno (coeff. 500);

b) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia per il legno dell'Istituto statale d'arte di Reggio Calabria (coeff. 500);

c) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia dell'Istituto statale d'arte di Torino (coeff. 500).

L'esame colloquio consisterà in una prova orale alla quale saranno ammessi, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2081, i concorrenti che abbiano raggiunto una determinata votazione nei titoli (art. 8 del presente decreto).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie

di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno 7 figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli istituti d'istruzione artistica e, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi indicati nel precedente art. 1, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie. Div. II, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possseso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito: titoli di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori, ecc., dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il concorrente presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato, in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale, o copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore di ogni concorso e viene approvata la relativa terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di cui al primo comma dell'art. 2 abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna.

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa o per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta di bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

6) documento militare;

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari «esercito o aeronautica» copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine che siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato comma secondo del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione ai fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli soprapprescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissinoe.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici o Amministrazioni, compreso quella della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamen e la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente bando si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

La Commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario dispone di 5/10.

Al fine dell'ammissione all'esame colloquio i candidati dovranno riportare nella valutazione dei titoli prodotti almeno una media di tre punti sui cinque a disposizione.

I candidati ammessi saranno convocati direttamente con lettera raccomandata. Perdono il diritto a sostenere la prova di esame orale coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito. Prima di sostenere l'esame colloquio gli aspiranti devono dimostrare la loro identità personale esibendo alla Commissione un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

Per l'esame colloquio ciascun membro della Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti 10. Si procederà quindi alla media dei punti attribuiti come sopra indicato, media che, per la proposta di nomina, non potrà essere inferiore a 8/10.

Per essere designato vincitore del concorso, il candidato dovrà riportare non meno di 11/15, sommando il voto conseguito nell'esame colloquio e la media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità nella somma predetta si applicheranno per la precedenza le disposizioni legislative previste dall'art. 3 del decreto legislativo del luogotenente generale 5 maggio 1918, n. 1852, (ultimo comma).

Art. 9.

A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire ciascun posto messo a concorso.

La Commissione dovrà quindi redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Ciascuno dei posti messi a concorso sarà assegnato al primo classificato nella relativa terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

In caso di parità di merito si applicheranno, per la preferenza, le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

L'esame colloquio verterà sulle materie di insegnamento negli Istituti di istruzione artistica e sui relativi processi tecnici e didattici in rapporto al carattere ed alla funzione dei predetti istituti nel quadro della cultura e della produzione artistico-industriale.

Il candidato dovrà altresì dimostrare di possedere idonee nozioni sulla figura giuridica degli istituti di istruzione artistica, sulla loro gestione finanziaria e amministrativa, nonchè sulle norme connesse all'attività didattica degli istituti e scuole d'arte.

Art. 11.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1961

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Registro n. 50, *foglio n.* 307

(4851)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica del comune di Mornago

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 2627/San in data 23 luglio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Mornago, resasi vacante per rinunzia del titolare;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Mornago, resasi vacante per rinunzia del titolare:

1. Mismasi Ersilia	punti	84,368
2. Castaldi Giuseppe	»	76,660
3. Salveraglio Carla	»	75,416
4. Kascandilian Giuseppe	»	68,306
5. Mazzinghi Anna Maria	»	66,116
6. Nardi Antonio	»	62,678
7. Grechi Giovanni	»	62,212
8. Melandri Isolda	»	61,400
9. Girotti Edmondo	»	54,962
10. Renoldi Ambrogio	»	54,200
11. Tosti Emidio	»	53,600

Varese, addì 31 luglio 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(5048)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.